

[Giuseppe BERRETTA](#) (PD), dopo aver ricordato le rilevanti modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato, fa notare che esso incide in modo profondo soprattutto sulle materie della giustizia civile e amministrativa. Passando, quindi, ad esaminare gli articoli del provvedimento, si sofferma innanzitutto sull'articolo 26, che reca disposizioni volte a trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A., segnalando che la tematica oggetto di tale articolo non è stata adeguatamente sviluppata dal relatore nel suo intervento introduttivo, sebbene il testo preveda che questo intervento sia teoricamente destinato alla soluzione di problemi occupazionali. Al riguardo, si domanda quali possano essere i veri motivi che sono alla base della scelta di pubblicizzare una società che svolge una funzione specifica e circoscritta, legata alle attività di conservazione del patrimonio culturale, atteso che ciò comporterà un aggravio di oneri non certo irrilevante per lo Stato.

Pur premettendo che l'articolo 30, in materia di tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici, non rientra in modo diretto nella competenza della Commissione, rileva che esso reca disposizioni «in controtendenza» rispetto ad alcune norme contenute nella legge di delegazione in materia di pubblico impiego - la legge n. 15 del 2009 - di recente approvata dal Parlamento: fa infatti notare che, mentre con quest'ultima si è introdotto l'istituto della *class action* al fine di attribuire ai cittadini la possibilità di agire in giudizio nei confronti della pubblica amministrazione, con il provvedimento in esame sembra che il Governo miri a favorire una risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di pubblici servizi.

Analizzando poi il contenuto dell'articolo 42, che reca disposizioni volte ad integrare la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, ritiene sbagliata la scelta di incrementare il numero di magistrati non togati eleggibili dal Parlamento. In proposito, nel paventare il rischio di sottoporre eccessivamente all'influenza della politica il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e la stessa autorità giurisdizionale nel suo complesso, osserva che in tale materia appare più opportuna l'introduzione di controlli e bilanciamenti che assicurino l'indipendenza della magistratura, già costretta a subire costantemente pesanti pressioni di natura politica. Ritiene, invece, più condivisibile l'intervento disposto all'articolo 43, laddove si prevedono alcune modifiche alla procedura del giudizio pensionistico, tese ad operare una semplificazione ed un'accelerazione di tale processo, attraverso l'ampliamento delle competenze del giudice unico.

Esprime, quindi, rammarico per il tenore dell'articolo 44, recante norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato, che sembrerebbe teso ad assicurare ad avvocati o procuratori dello Stato la possibilità di svolgere incarichi di natura arbitrale. Al riguardo, osserva che, in un'ottica di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse umane nel campo della pubblica amministrazione, sarebbe più opportuno disincentivare tali forme di incarichi extralavorativi, che esulano dall'attività istituzionale dell'avvocatura dello Stato, anche al fine di garantire una migliore qualità dei servizi ai cittadini. Fa poi notare che non appaiono chiare le norme che disciplinano le modalità di funzionamento del fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali, istituito dal comma 3 dello stesso articolo 44.

Dopo aver osservato che l'articolo 45 reca una delega assolutamente generica al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, priva dei necessari criteri e principi direttivi, rileva che l'Esecutivo, invece di attuare una più vasta riforma della giustizia amministrativa e bandire concorsi per la copertura dei posti attualmente vacanti nel corpo della magistratura, tende ad attribuire ai magistrati (e alla loro presunta incapacità) la responsabilità delle lungaggini dei processi e dei vari disservizi nel campo della giustizia. Esprime poi perplessità sull'articolo 46, laddove si attribuisce al giudice di pace la competenza per le cause in materia di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali, prevedendo l'inapplicabilità a tali cause della disciplina del processo del lavoro: a suo giudizio, infatti, si tratta di una scelta poco chiara, soprattutto perché non si specifica se tali processi si svolgeranno a titolo gratuito o meno. Accoglie, invece, positivamente le modifiche apportate dal Senato al libro secondo

del codice di procedura civile, laddove, all'articolo 47, comma 8, si condiziona l'ammissibilità della testimonianza in forma scritta all'accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza: tale previsione, in particolare, risulterà utile per i procedimenti in materia di lavoro.

Esprime, infine, profonde perplessità sull'articolo 50, in materia di attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, nella parte in cui non amplia l'ambito di applicazione della normativa alle controversie di lavoro subordinato, pubblico e privato, e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: ritiene infatti che, in tal modo, si privino i lavoratori della possibilità di agire in giudizio per l'ottemperanza all'obbligo di reintegro da parte del datore di lavoro.